




ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

**CONFERENZA UNIFICATA
8 aprile 2009**

*Conseguito nella
seduta dell'8
aprile 2009*



Punto 1 - Elenco B) all'ordine del giorno

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE LE MODALITÀ DI
ATTIVAZIONE, DI RILASCIO E DI USO DELLA CASELLA DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA AI CITTADINI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 16 BIS, COMMA 7, DEL DECRETO LEGGE 29
NOVEMBRE 2008, N. 185.**

I commenti e le richieste di modifica che seguono sono relative alla nuova versione del testo del decreto in oggetto, giunto all'attenzione dell'ANCI via fax in data 1 aprile 2009, nonché alle posizioni espresse nel corso della riunione tecnica del 25 marzo.

Commenti

1. Il contesto normativo attuale prevede che il cittadino possa limitare l'uso della PEC nei confronti della PA a casi ben specifici. In base all'attuale schema di decreto, in particolare secondo quanto previsto dall'Art. 3, comma 4, all'atto della sottoscrizione della casella di PEC fornita dall'affidatario, il cittadino sottoscrive un consenso a ricevere PEC da qualunque PA. Gli effetti di questa estensione illimitata di consenso vanno analizzati nel dettaglio, al fine di valutarne e misurarne l'impatto organizzativo per le singole amministrazioni.
2. In un contesto dove il cittadino dà il consenso ad eleggere il proprio domicilio postale presso la propria casella di PEC a tutti gli Enti della PA (senza un consenso puntuale e specifico), probabilmente il principio base della PEC, per cui la posta si intende validamente consegnata sul server del gestore, non offre al cittadino garanzie equivalenti alla notifica a mezzo posta raccomandata AR. Potrebbe rivelarsi indispensabile una modifica della normativa che, nel caso di consenso erga omnes, preveda che la ricevuta di consegna **scatti solo all'atto del ritiro da parte dell'utente dei propri messaggi dal Message Store del gestore**. Questa norma avrebbe d'altra parte un impatto forte sugli attuali sistemi di PEC, che non prevedono assolutamente tale funzionalità, ed andrebbero pertanto adeguati con interventi pesanti, che comportano



necessariamente una ricertificazione del sistema e nuovi test di interoperabilità.

3. La mancanza di un tale adeguamento, che avvicinerrebbe la PEC alla notifica a mezzo posta, con introduzione del concetto di “compiuta giacenza”, ancorché elettronica, prevista da innumerevoli regolamenti, per la maggior parte comunali, rischia di alimentare un contenzioso di grandi dimensioni, con conseguenze assai critiche soprattutto per gli atti dei Comuni (multe, tributi, etc.) che potrebbero essere invalidati dal Giudice di Pace per difetto di notifica, con un’interpretazione di sostanza della norma. Basterebbe un caso di sentenza in tal senso per far ricorrere all’attivazione di una casella di PEC, da usare come “macero elettronico” delle notifiche.
4. Per ovviare a tale pericolo, si propone di prevedere che il cittadino non autorizzi nessuno ad inviargli posta “unsolicited”, ma accetti l’invio in PEC solo per istanze, quesiti o qualunque altra comunicazione avviata dal cittadino (concetto simile al firewall). In questo contesto potrebbero rientrare una serie di deroghe esplicite e sottoscritte, nei confronti di amministrazioni di riferimento, in primis il proprio Comune, che premino questo assenso virtuoso. Esempio: il cittadino consente al proprio Comune di inviargli attraverso PEC (con i meccanismi e le regole attuali) eventuali multe o avvisi di pagamento, avendo la garanzia che non gli vengano addebitate le spese di notifica. Questa è una situazione win-win, che comporta risparmi ed efficientamento per l’Ente e per il Cittadino.
5. L’eliminazione dell’art. 5 presente nella versione del 25 marzo, presenta diverse criticità. La prima è relativa all’armonizzazione delle iniziative già intraprese da alcune amministrazioni locali che offrono la possibilità ai cittadini di aprire una propria casella di PEC. La seconda riguarda invece il possibile pericolo che si crei una posizione dominante da parte dell’affidatario che, oltre ad essere finanziato per l’offerta di caselle di PEC ai cittadini, avrà con questi un canale privilegiato in termini di offerta di ulteriori servizi a pagamento.
6. La formulazione attuale dell’articolo 6, comma 1, lascia intendere che l’affidatario possa, per verificare i tempi di espletamento delle procedure amministrative, accedere agli atti che transitano su PEC. Questo passaggio va approfondito e verificato. Inoltre, andrebbe chiarito meglio a cosa sia riferita la fornitura al DIT di elementi qualitativi e quantitativi sulle PA inadempienti: l’inadempienza riguarda la non attivazione della/e casella di PEC o il non utilizzo delle stesse (in risposta a comunicazioni inviate dal cittadino su quel canale)?
7. Come correttamente previsto nell’art. 7, l’affidatario deve rendere disponibili a tutte le PA le directories contenenti gli indirizzi di PEC dei cittadini iscritti al servizio (funzionalità non prevista dagli attuali regolamenti, e tutta da realizzare, per qualunque gestore accreditato). Le procedure di sicurezza atte a qualificare e a limitare l’accesso agli





indirizzi di PEC dei privati dovrebbero essere imponenti, dato che una falla o un uso improprio o doloso potrebbe creare problemi e contenziosi legali importanti.

8. La previsione di definire in una fase successiva le modalità di attribuzione delle caselle di PEC ai dipendenti pubblici è stata accolta nell'art. 9. La formulazione del comma 2, però, lascia intendere che ogni PA debba stipulare una convenzione con il DIT o con l'affidatario per definire le modalità di attribuzione. Tale previsione appare ingestibile. Si potrebbe proporre, almeno per gli Enti locali, la stipula di una convenzione con le rappresentanze.
9. Nell'Allegato A, alla sezione "Modalità di richiesta del servizio", è stato eliminato il passaggio che prevedeva la comunicazione degli uffici presso cui può essere effettuata l'attivazione al momento della conclusione della registrazione on line. Tale previsione andrebbe reintrodotta per facilitare il cittadino a concludere l'iter. Inoltre, andrebbe indicato che anche gli uffici pubblici delle amministrazioni locali, se disponibili, possono fungere da punti di attivazione.
10. La fornitura di indirizzi fisici da associare alla casella di PEC, da utilizzare in diversi casi possibili di irreperibilità del cittadino al proprio indirizzo di PEC (sospeso/revocato) e la loro modifica tempestiva in caso di variazione sembra essere lasciata alla libera iniziativa del cittadino (rif. "Attivazione del servizio" dell'Allegato A). La mancata certificazione di queste comunicazioni può comportare delle criticità. In mancanza di questa certificazione, in caso di sospensione o revoca della casella di PEC le comunicazioni verrebbero inviate ad un indirizzo, magari di fantasia, con la conseguenza che i termini di notifica potrebbero facilmente trascorrere, invalidando l'atto. Sarebbe quindi opportuno dare indicazioni specifiche sull'indirizzo, individuando nella residenza o nel domicilio, l'indirizzo fisico da utilizzare, in modo che possa essere facilmente verificato attraverso le informazioni anagrafiche del cittadino.

Conclusioni

L'ANCI, ribadendo quanto espresso in sede di riunione tecnica in data 25 marzo 2009, sottolinea l'importanza e la condivisione dell'oggetto dello schema di decreto. Visto però il dettaglio dei punti oggetto di possibile miglioramento, e preso atto delle proposte migliorative avanzate dalle Regioni e Province Autonome, ritiene necessario il rinvio della discussione sul DPCM prevista per la sessione dell'8 aprile 2009 della Conferenza Unificata.

